



COMUNE DI ISOLABONA

PROVINCIA DI IMPERIA

Via Roma n. 57

Tel. 0184-208127 – Fax n. 0184-208530 – E-mail: comune@comuneisolabona.it

E-mail certificata: postacert@pec.comuneisolabona.it

Ordinanza n. 10/2020 Isolabona, 08/08/2020

OGGETTO: Ordinanza in merito all'obbligo di utilizzo di dispositivi di protezione per contrastare il contagio da COVID-19. Nuove disposizioni.

IL SINDACO

VISTO che l'Organizzazione mondiale della Sanità il 30 gennaio 2020 ha dichiarato l'epidemia da COVID-19 un'emergenza di Sanità pubblica di rilevanza internazionale;

VISTA la delibera del Consiglio dei Ministri del 31 gennaio 2020, con la quale è stato dichiarato, per sei mesi, lo stato di emergenza sul territorio nazionale relativo al rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

VISTO il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 23 febbraio 2020, recante «Disposizioni attuative del Decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”»;

VISTI i DPCM successivi in data 25.02.2020, 01.03.2020, 04.03.2020, 08.03.2020, 09.03.2020, 11.03.2020, 20.03.2020, 22.03.2020, 01.04.2020, 10/04/2020, 26/04/2020, 14/07/2020 recanti “Ulteriori disposizioni attuative del Decreto-Legge 23 febbraio 2020, n. 6, recante misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19”;

RICHIAMATO il D.L. 25 marzo 2020, n° 19 recante “*Misure urgenti per fronteggiare l'emergenza epidemiologica da COVID-19*”;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute 20/03/2020;

VISTA l'ordinanza del Ministro della Salute di concerto con il Ministro delle Infrastrutture e Trasporti del 28/03/2020;

VISTE le ordinanze del Presidente della Giunta Regionale relative alle misure da adottarsi in materia di contenimento e gestione dell'emergenza epidemiologica da COVID-19, adottate sino alla data odierna, al cui contenuto integralmente si rimanda;

EVIDENZIATO che, in considerazione delle misure già adottate per contrastare il diffondersi del virus COVID-19 e dell'evolversi della situazione epidemiologica attuale, si ritiene di far adottare alla popolazione tutte quelle precauzioni che possono essere utili a scongiurare e/o a diminuire il rischio di contagio;

RITENUTO quindi che, in relazione alle specifiche funzioni ed attività di questo Comune ed allo stato di evoluzione del contagio, si ritiene necessario adottare misure coerenti con l'impostazione e gli obiettivi dei DPCM sopra citati, nel rispetto dei limiti imposti dal D.L. 12/2020, adottando il presente provvedimento;

VISTA, inoltre, l'evolversi della situazione di contagio e del grande afflusso turistico proveniente da più Regioni e dall'estero;

CONSIDERATO che in caso di emergenze sanitarie e di igiene pubblica, ai sensi dell'art. 32 della legge n. 833/1978 e dell'art. 117 del D.Lgs. n. 112/1998, le Ordinanze sono adottate dal Sindaco, quale rappresentante della comunità locale nell'ambito del territorio comunale;

ATTESA la propria competenza all'adozione del presente atto ai sensi dell'Art.50 del D.lgs n.267 del 18-08-2000;

In via precauzionale, al fine di contrastare la diffusione del COVID-19 nell'ambito del territorio Comunale;

ORDINA

Entro la propria competenza territoriale e con effetto immediato a tutti i cittadini, residenti e non, l'obbligo di indossare su tutto il territorio comunale, in ogni luogo, e negli spazi aperti nel caso in cui non vengano rispettate le distanze di almeno un metro e non vi siano rapporti di convivenza, dispositivi di protezione individuale, idonei ad assorbire la diffusione di goccioline salivari provocate da tosse, starnuto e parola, tale norma non è valida per i bambini al di sotto dei 6 anni e a soggetti con gravi disabilità.

Inoltre non verranno autorizzati nuovi eventi e manifestazioni e sono attualmente sospesi tutti gli eventi e/o manifestazioni già programmati.

AVVERTE

- Che in caso di mancata ottemperanza alla presente ordinanza seguirà l'applicazione delle sanzioni amministrative disposte dal D.L.19/2020.

- Che avverso la presente ordinanza potrà essere proposto ricorso giurisdizionale al TAR Liguria entro 60 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale dell'ordinanza stessa, oppure, in via alternativa, ricorso straordinario al Presidente della Repubblica entro 120 giorni dalla pubblicazione all'albo pretorio comunale, fatta salva la sospensione dei termini disposti dalla normativa attualmente in vigore.

Dispone che la presente ordinanza venga comunicata:

- Alla cittadinanza mediante pubblicazione all'Albo Pretorio, nonché mediante la pubblicazione sul sito WEB del Comune di Isolabona e negli appositi spazi presenti sul territorio comunale destinati alle affissioni;
- Alla Prefettura di IMPERIA – Ufficio Territoriale del Governo;
- Alla Questura di Imperia;
- Al Comando Carabinieri Stazione di Dolceacqua;

Le Forze di Polizia sono incaricate di verificare l'osservanza e l'esecuzione del presente atto.

*Il Sindaco
F.to Augusto Peitavino*